

Alcuni elementi per una consulenza di nullità di matrimonio.

(don Giuliano Nava)

Può risultare utile indicare alcune nozioni di fondo da tenere presenti nel contesto di un colloquio pastorale in cui si affronti anche la problematica dell'esistenza o meno di una nullità di matrimonio.

1. Saper discernere le diverse situazioni in merito alle scelte esistenziali fatte o da effettuare, quindi essere in grado di riconoscere le motivazioni reali che spingono le persone ad una simile richiesta: desiderio di regolarizzazione di una situazione di fatto; tutela della coscienza; tornaconto in sede civile; rancore personale...
2. Saper distinguere i diversi approcci nell'analisi della situazione.
Nei colloqui con i coniugi separati/divorziati bisognerà aiutarli a comprendere come la loro situazione possa essere letta da diversi punti di vista: psicologico, spirituale, morale, giuridico.
Non vanno confusi i livelli, ma va evidenziato l'aspetto peculiare di ognuno.
Nel caso del livello giuridico-canonico va sottolineato che non si tende a raggiungere un giudizio di colpevolezza, ma di un grado maggiore di verità in base ai fatti capitati soprattutto relativamente al momento preparatorio e celebrativo delle nozze. E' la volontà ad essere valutata, non la fruttuosità.
3. Occorre considerare che ci possono essere casi in cui i soggetti implicati fanno fatica ad accedere ad una consulenza canonica, se non addirittura la rifiutano.
Ciò può essere motivato dall'immagine di tali processi presentati come qualcosa di complesso, lungo, dispendioso, faticoso.
Ci sono pure persone che si scoraggiano a fronte dell'onere di dover ricordare momenti dolorosi ormai lontani oppure non ancora ben digeriti dalla propria esistenza.
Si evitino, nel caso, notizie approssimative e imprecise, ma si inviino le persone ad un "esperto qualificato" che può dissipare con chiarezza dubbi e interrogativi.
4. Punto di partenza di ogni consulenza giuridica è la presunzione (*iuris tantum*) di validità di un matrimonio e quindi ne dubita ha l'onere di provarne processualmente la invalidità (can. 1060). Proprio per la tutela dell'oggettività del contenuto del matrimonio e della sua natura

pubblica, la Chiesa ha elaborato un insieme specifico di capi di nullità ed ha sviluppato un'articolata giurisprudenza così da svolgere per i fedeli un autentico servizio di verità sul loro matrimonio. Ciò costituisce la traduzione giuridica della dottrina cristiana sul matrimonio nei suoi elementi antropologici e teologici fondamentali che, tra l'altro, sono gli stessi da tenere presenti nell'esame previo per accedere alle nozze canoniche.

Per comodità e, speriamo, per utilità si enunciano qui di seguito, in maniera sintetica, tali capi che possono essere raccolti attorno a quattro ambiti.

A - Cause di nullità

I. I vizi del consenso.

La costrizione fisica o morale grave.

La presenza radicata di errori circa le proprietà essenziali del matrimonio (unità, indissolubilità, sacramentalità) qualora determinino il consenso.

La presenza di errori sulla persona o su di una qualità principalmente e direttamente intesa (errori spontanei e dolosi).

L'emissione di un consenso non pieno legato a determinate condizioni poste prima delle nozze stesse.

Sono qui in gioco i valori della sincerità e della libertà, realtà senza le quali non ci sono le condizioni necessarie per emettere un consenso veramente umano.

II. Incapacità psicologica della persona.

L'insufficienza d'uso della ragione.

Una grave mancanza di discrezione di giudizio (volontà e/o conoscenza) circa gli elementi costitutivi del matrimonio.

L'impossibilità di assumere gli oneri coniugali essenziali per cause di natura psichica.

Si tratta qui della struttura interna dell'uomo, cioè dei meccanismi che presiedono alla capacità di scelte e di immissione in ciò che comporta una vita matrimoniale e genitoriale (disfunzionalità psichiche o perturbazioni particolari come dipendenze da droghe, alcool, gioco). Si può collegare anche l'incapacità a porre l'atto sessuale, cioè l'impotenza coeundi per motivi organici o psicologici.

N.B. L'impotenza generandi non è capo di nullità in sé a meno che non sia stata oggetto di dolo o di errore (Rientra nel gruppo I).

III. I difetti volontari del consenso.

(Rientrerebbero nel gruppo I, ma li trattiamo qui separatamente per ragioni di maggiore chiarezza). Si tratta qui dei cosiddetti atti di simulazione, quelli cioè che al di là delle parole espresse esternamente, di fatto portano all'esclusione o del matrimonio nel suo complesso (simulazione totale) o di una sua proprietà essenziale (unicità-fedeltà, indissolubilità, sacramentalità) ovvero di una sua finalità (bene dei coniugi e procreazione/educazione della prole).

E' qui sottolineata la responsabilità alla quale la persona è chiamata allorché accede al matrimonio cioè all'effettiva adesione della sua volontà ad un progetto di vita le cui caratteristiche non sono in balia di un'arbitraria selezione degli uomini, ma sono determinate dal piano di Dio e proposte dalla Chiesa per una incondizionata, consapevole e fiduciosa assunzione da parte del contraente.

IV. Impedimenti

L'ultimo ambito riguarda la mancanza di dispensa da eventuali impedimenti (es. disparità di culto, consanguineità) e la mancanza della debita forma canonica (can. 1108).

B. Cause di scioglimento del matrimonio.

Le cause per un eventuale scioglimento del matrimonio sono di natura "graziosa" cioè concesse liberamente dalla Chiesa in certe situazioni e a determinate condizioni.

Si prevedono due fattispecie:

- a. Inconsumazione del matrimonio. La grazia può essere chiesta al Papa a norma del diritto (can. 1061,1697-1706).
- b. "In favorem fidei" Per matrimonio fra non battezzati o fra persona battezzata ed una non battezzata (can 1143-1149. Normae de... del 30-IV.2001).

Conclusione

Si avrà comunque cura di salvaguardare la genuinità della situazione ed impedire l'inquinamento delle prove dal momento che l'accertamento di una nullità è un procedimento di natura processuale.

In qualunque modo sarà poi sempre possibile aiutare i fedeli interessati a ricorrere ad esperti e a strutture finalizzate.